

Presentazione

Decreto legislativo in materia di Diritto allo Studio in fase di pubblicazione

La riforma del diritto allo studio

maggio 2012

Assunta Marrese

*Dirigente Area Servizi agli studenti e ai
dottorandi*

Politecnico di Milano

Gruppo di Lavoro CODAU – Servizi agli Studenti

Vincenzo De Marco

*Dirigente Area Didattica e Servizi agli Studenti
Università degli Studi di Firenze*

Legge 240/2010: i principi ispiratori della riforma

Art. 1, comma 3:

*“Il Ministero, nel rispetto delle competenze delle **Regioni**, provvede a valorizzare il **merito**, a rimuovere gli ostacoli all’istruzione universitaria e a garantire l’effettiva realizzazione del **diritto allo studio**. A tal fine, pone in essere specifici interventi per gli **studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi**, che intendano iscriversi al sistema universitario della Repubblica per portare a termine il loro percorso formativo”*

Legge 240/2010: Fondo per il merito degli studenti universitari (art. 4)

1. E' istituito presso il Ministero un fondo speciale, di seguito denominato «fondo», finalizzato a promuovere l'eccellenza e il merito fra gli studenti dei corsi di laurea e laurea magistrale individuati, per gli iscritti al primo anno per la prima volta, mediante prove nazionali standard e, per gli iscritti agli anni successivi, mediante criteri nazionali standard di valutazione. Il fondo è destinato a:
 - a) erogare **premi di studio**, estesi anche alle esperienze di formazione da realizzare presso università e centri di ricerca di Paesi esteri;
 - b) fornire **buoni studio**, che prevedano una quota, determinata in relazione ai risultati accademici conseguiti, da restituire a partire dal termine degli studi, secondo tempi parametrati al reddito percepito. Nei limiti delle risorse disponibili sul fondo, sono esclusi dall'obbligo della restituzione gli studenti che hanno conseguito il titolo di laurea ovvero di laurea specialistica o magistrale con il massimo dei voti ed entro i termini di durata normale del corso;
 - c) garantire **finanziamenti** erogati per le finalità di cui al presente comma.
2. Gli interventi previsti al comma 1 sono cumulabili con le borse di studio assegnate ai sensi dell'articolo 8 della legge 2 dicembre 1991, n. 390.

Legge 240/2010: la delega al Governo in tema di DSU (art. 5)

Entro 1 anno (?) dall'entrata in vigore della legge emanazione di un Decreto legislativo basato sui seguenti principi:

- Definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) con riferimento ai requisiti di reddito e merito
- Garanzia agli studenti di ampia **libertà di scelta** tra gli strumenti del DSU (borse, prestiti, trasporti, assistenza sanitaria, ristorazione, alloggi)
- Definizione dei criteri di ripartizione del Fondo Integrativo Statale
- Definizione di specifiche **caratteristiche delle strutture residenziali**

Il Decreto Legislativo in fase di pubblicazione: finalità e principi/1

- Il Decreto individua:
 - gli strumenti ed i servizi diretti a favorire l'accesso all'istruzione superiore (art. 6);
 - i **LEP (Livelli Essenziali delle Prestazioni)** (art. 8);
 - i **requisiti di eleggibilità** per l'accesso alle prestazioni (art. 9);
 - le tipologie di strutture residenziali, i requisiti e gli standard minimi che tali strutture devono avere per il **riconoscimento/accreditamento** da parte del MIUR (artt. 13 ss).

Il Decreto Legislativo in fase di pubblicazione: finalità e principi/2

Le linee guida per la realizzazione degli obiettivi sono:

- **valorizzare il merito** degli studenti
- **facilitare l'accesso/la frequenza** al sistema universitario anche agli studenti con disabilità
- **facilitare l'accesso/la frequenza** al sistema universitario anche agli studenti non impegnati a tempo pieno negli studi
- favorire **la mobilità degli studenti** verso le sedi universitarie più idonee a realizzare le loro vocazioni;
- favorire **l'internazionalizzazione** delle esperienze di studio

Attribuzioni e compiti (art. 3)

- **STATO**: competenza esclusiva in materia di LEP;
- **REGIONI**: competenza esclusiva in materia di diritto allo studio (art. 117 Cost.) tenendo conto dei LEP;
- **UNIVERSITA'**: organizzazione attività di tutorato, orientamento, agevolazione frequenza ai corsi (es. mediante apertura biblioteche e aule nelle ore serali e nei giorni festivi); promozione e sostegno delle attività culturali, sportive e ricreative avvalendosi delle associazioni studentesche; pubblicizzazione degli interventi in materia di diritto allo studio; promozione della mobilità internazionale degli studenti;
- **REGIONI/UNIVERSITA'**: disciplina delle modalità di concessione dei **prestiti d'onore** agli studenti in possesso dei requisiti di merito e della forma mista **Borsa/Prestito** agli studenti che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio iscritti ai corsi di LM, di dottorato, del quarto anno dei corsi a CU, di master, corsi di , specializzandi, a condizioni agevolate in misura massima pari all'importo della borsa.

Gli strumenti per il conseguimento del successo formativo (art. 6)

- Il D.Lgs prescrive che gli strumenti indispensabili per garantire il pieno successo formativo sono:
 - servizi abitativi e di ristorazione;
 - servizi di orientamento e tutorato;
 - attività a tempo parziale;
 - trasporti;
 - assistenza sanitaria;
 - accesso alla cultura;
 - servizi per la mobilità internazionale;
 - materiale didattico;
 - altri servizi definiti dalle Regioni e dalle Università.
- Infine l'articolo prevede l'erogazione di borse di studio per gli studenti capaci e privi di mezzi in possesso dei requisiti di eleggibilità.

Definizione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (art. 7): importo della borsa di studio

- Al fine di garantire uniformità su tutto il territorio nazionale, la determinazione dell'importo standard della borsa tiene conto dei differenti costi di mantenimento agli studi:
 - materiale didattico
 - trasporto
 - ristorazione
 - alloggio
 - accesso alla cultura
- L'importo della borsa è definito con Decreto del Ministro da adottare entro un anno dall'entrata in vigore del presente D.Lgs. Il Decreto ministeriale va aggiornato con cadenza triennale.

Definizione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (art. 7): assistenza sanitaria

- Tutti gli studenti iscritti ai corsi di studio devono poter usufruire dell'assistenza sanitaria di base esistente nella Regione in cui ha sede il corso cui sono iscritti, anche se diversa da quella del luogo in cui risiedono.
- I relativi costi sono compensati tra le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano

Nota: Nella legge n. 390/1991 (art. 7 lett. d) c'era solo un rinvio generico all'assistenza sanitaria, mentre l'art. 19 prevedeva semplicemente che le Regioni "possono" stipulare convenzioni con le università per assicurare prestazioni sanitarie. Il nuovo D.Lgs impone un obbligo per le regioni di garantire l'assistenza sanitaria, riconoscendo un vero e proprio diritto (soggettivo) in capo allo studente.

Requisiti di eleggibilità (art. 8)

Con Decreto ministeriale saranno definiti i requisiti di eleggibilità per l'accesso alle borse di studio relativi al merito e al reddito

- i **requisiti di merito**: sono definiti tenendo conto della **durata normale del corso di studio** anche con riferimento ai **valori mediani della relativa classe**.
- i **requisiti di reddito**: sono individuati sulla base dell'ISEE/ISPE anche tenuto conto della situazione economica del territorio in cui ha sede l'università.
- Sino all'emanazione del nuovo decreto resta in vigore il DPCM del 9 aprile 2001
- I requisiti di eleggibilità per l'assegnazione degli altri strumenti del DSU introdotti dalle Regioni/Università sono fissati in autonomia dai singoli Enti Locali tenuto conto dei requisiti di condizione economica sopra definiti .

Graduazione della contribuzione studentesca (art. 9)

Nel determinare la **graduazione dei contributi** le università:

- Valutano la **condizione economica** dello studente
- Possono tenere conto dei **differenziali di costo** di formazione riconducibili alle diverse aree disciplinari

Nota: Nella legge n. 390/1990 manca totalmente una norma in materia di **graduazione/esonero** dei contributi. Mentre l'art. 8 del DPCM 9 aprile 2001 prevede solo una disciplina in tema di **esonero**

Esoneri tasse e contributi (art. 9)

Le università esonerano totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi gli studenti:

- In possesso dei requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio;
 - Con riconoscimento di handicap o invalidità superiore al 66%;
 - Stranieri beneficiari di borsa di studio annuale del Governo italiano;
 - Che interrompono gli studi a causa di gravi infermità per il periodo di interruzione;
 - Che ricongiungono la carriera dopo un'interruzione di almeno due A.A. per il periodo di interruzione.
- Le Università nella loro autonomia possono prevedere altri casi di esoneri totali/parziali

Esoneri tasse e contributi per i borsisti (art. 9)

Il rimborso della prima rata delle tasse e contributi agli studenti in possesso dei requisiti di eleggibilità della borsa di studio è effettuato **entro un mese** dalla data di pubblicazione delle graduatorie.

Gli studenti che si iscrivono ad anni successivi al primo in possesso dei requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa **NON sono tenuti al pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi sino alla pubblicazione della graduatorie.**

Nota: il DPCM 9 aprile 2001 (art. 8) prevede l'esonero totale anche per i beneficiari dei prestiti d'onore, nonché "l'esonero totale dal pagamento della tassa di iscrizione ed un esonero pari alla metà dei contributi dovuti agli studenti beneficiari di borsa o idonei al suo conseguimento per un ulteriore semestre rispetto alla durata normale dei corsi. Tale disposizione si applica anche agli studenti borsisti ed idonei non beneficiari che non abbiano maturato il diritto al percepimento della seconda rata della borsa ai sensi dell'articolo 6, comma 1 e 2".

Controllo sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 10)

Le Regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali e le Università procedono al **controllo** delle dichiarazioni rilasciate dallo studente in merito alla sua situazione familiare con accesso ai dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate, previa stipula di apposita convenzione.

Chiunque presenti dichiarazioni non veritiere al fine di beneficiare di interventi del DSU, è soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari al triplo rispetto a quella percepita o rispetto al valore dei servizi indebitamente fruiti

Attività a tempo parziale (art. 11)

Le Università con propri regolamenti che disciplinano le forme di collaborazione degli studenti e l'assegnazione in base a criteri di merito e di condizione economica.

I regolamenti devono uniformarsi ai seguenti criteri:

- **valorizzazione del merito**
- massimo di **200 ore** per anno accademico
- precedenza, a parità di merito, agli studenti in condizioni economiche disagiate

Il corrispettivo, esente da imposte, **non può superare i 3.500 euro annui**

Attività a tempo parziale nella L. 390/1991

La legge n. 390/1991 prevedeva:

- delle linee guida più dettagliate per il criterio di merito: "
 - a) i compensi possono essere assegnati a studenti che abbiano superato almeno i due quinti degli esami previsti dal piano di studio prescelto con riferimento all'anno di iscrizione ". Ora il criterio di merito per l'assegnazione di attività a tempo parziale può essere definito dai singoli enti con maggiore autonomia.
- un massimale di 150 ore per anno accademico (ora di 200)
- l'obbligo di valutazione finale dell'attività svolta dallo studente (tale obbligo non esiste più)

Mancava, nella precedente normativa, un tetto massimo per il compenso annuale

Inoltre prevedeva la possibilità di attivare CORSI INTENSIVI, a totale carico dei bilanci universitari, al fine di consentire, anche agli studenti che si trovino in situazioni di svantaggio, una più efficace offerta formativa. Nel nuovo D.Lgs manca una norma analoga



Raccordo tra le istituzioni (art. 12)

- Prevede accordi di programma e protocolli di intesa fra Stato-Regioni-Università al fine avviare la sperimentazione di **nuovi modelli** per incrementare l'efficienza del sistema universitario.
- **Nota: Manca la previsione contenuta nell'art. 9 della legge n. 390/1991 "le regioni promuovono incontri periodici per uniformare gli interventi"**

Tipologie di strutture residenziali destinate agli studenti universitari (art. 13)

Le **STRUTTURE RESIDENZIALI UNIVERSITARIE** sono tali in quanto garantiscono agli studenti le condizioni di permanenza nella sede universitaria e la frequenza ai corsi. Si suddividono in:

- **collegi universitari:** strutture ricettive, dotate di spazi polifunzionali, idonee allo svolgimento di funzioni residenziali, con servizi alberghieri connessi, funzioni formative, culturali e ricreative
- **residenze universitarie:** strutture ricettive, dotate di spazi polifunzionali, idonee allo svolgimento di funzioni residenziali, anche con servizi alberghieri, strutturate in maniera tale che siano ottemperate entrambe le esigenze di individualità e di socialità. A tali funzioni possono essere aggiunte funzioni di carattere formativo e ricreativo, ritenute più idonee per la specificità di ciascuna struttura

Le caratteristiche per essere riconosciuta come struttura residenziale universitaria sono fissate nel decreto Ministeriale di cui all'art. 7.

Il D.Lgs in esame si propone di potenziare l'offerta abitativa, ed introduce la distinzione fra collegi e residenze universitarie.

Utenti delle strutture residenziali universitarie (art. 14)

Gli utenti delle strutture residenziali e dei collegi sono:

- Studenti cui sono destinate la prevalenza delle giornate di presenza su base annua;
- Dottorandi, assegnisti, borsisti, docenti e altri esperti, anche prevedendo una contribuzione differenziata;

È facoltà del gestore destinare posti alloggio **anche ad altri soggetti**, in particolare nei periodi di chiusura estiva

I collegi universitari legalmente riconosciuti (art. 15)

I **collegi universitari legalmente riconosciuti** ospitano studenti, dottorandi, specializzandi, di master e in scambio, dotati di comprovate capacità e meriti.

Assicurano a ciascuno studente, sulla base di un **progetto personalizzato**, servizi educativi, di orientamento e di integrazione dei servizi formativi.

I collegi universitari legalmente riconosciuti sostengono gli studenti meritevoli, anche se privi di mezzi, e, l'ammissione presso gli stessi, a seguito del relativo bando di concorso, costituisce titolo valutabile per i candidati, ai fini della predisposizione delle graduatorie, per la concessione dei contributi a carico del Fondo per il merito.

L'accREDITAMENTO dei collegi universitari (art. 17)

L'**accreditamento** avviene con Decreto del MIUR e i requisiti richiesti sono:

- Requisiti e standard minimi di cui alla L. 338/2000
- Previsione nello statuto di uno scopo formativo
- Spazi polifunzionali ed infrastrutture idonee
- Capacità di ospitare utenti italiani e stranieri

Con il riconoscimento il collegio universitario acquisisce la qualifica di "**collegio universitario di merito**".

Sistema di finanziamento (art. 18)

Il finanziamento degli interventi per il DSU è coperto con le seguenti modalità:

- dal **fondo integrativo statale** per la concessione di borse di studio da assegnare in misura proporzionale al fabbisogno finanziario delle regioni con criteri definiti in successivo decreto ministeriale;
- dal **gettito derivante dall'importo della *tassa regionale per il diritto allo studio***;
- dalle **risorse proprie delle regioni** in misura pari ad almeno il 40 per cento dell'assegnazione relativa al fondo integrativo statale.

La tassa regionale (art. 18)

Le regioni e le province autonome rideterminano l'importo della tassa per il diritto allo studio articolandolo in **3 fasce** definite in un range che va da un minimo di 120 euro ad un massimo di 200 euro.

- I singoli importi saranno determinati in funzione della **condizione di reddito** dello studente.
- Qualora le Regioni e le province autonome non stabiliscano, entro il 30 giugno di ciascun anno, l'importo della tassa di ciascuna fascia, la stessa è dovuta nella misura di **140 euro**.
- Per ciascun anno il limite massimo della tassa è **aggiornato** sulla base del tasso di inflazione programmato.

Articoli finali:

ART. 20

(Osservatorio nazionale per il diritto allo studio universitario)

E' istituito l'Osservatorio nazionale per il diritto allo studio universitario.

ART. 21

(Rapporto al Parlamento)

Il Ministro presenta al Parlamento, ogni tre anni, un rapporto sull'attuazione del diritto allo studio

ART. 22

(Banca dati delle amministrazioni pubbliche)

I dati raccolti ed elaborati in attuazione del presente decreto sono acquisiti alla banca dati unitaria delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni.

ART. 23

(Norme finali)

Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a decorrere dall'A.A. 2012/13.

ART. 24

(Abrogazioni)

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati, in particolare:

- a) la legge 2 dicembre 1991, n. 390, ad eccezione dell'articolo 21;
- b) l'articolo 4, commi 99 e 100, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.